



GAZZETTA UFFICIALE DI GIUSTIZIA NOBILIARE

Bollettino Ufficiale della Corte Suprema di Giustizia Nobiliare Arbitrale di Bari - Attualità, Cultura Nobiliare e Critica Giuridica.
Anno III - N. 05 - 15 Dicembre 2015 - Diffusione gratuita e per abbonamento - UniMoscow Press, La Gaia Scienza

GAZZETTA UFFICIALE DI GIUSTIZIA NOBILIARE

Direzione e Redazione: Piazza Mercantile, 10 - 70122 Bari

e-mail: unimoscow@hotmail.it

Direttore: A. Tiberio di Dobrynia

Editore: UniMoscow Press - La Gaia Scienza



**I
n
d
e
x**

***Diritto Nobiliare. Diritto Internazionale. Massimario di Giurisprudenza. Scienze Araldiche.
Atti e comunicazioni ufficiali. Avvisi.***



ARMA FAMILIARE DEL PRINCIPE ANTONIO DE CURTIS DI BISANZIO (Alias Totò)

DE CURTIS DEI GRIFFO FOCAS



CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA NOBILIARE ARBITRALE TRIBUNALE NOBILIARE INTERNAZIONALE

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NOBILIARE
BARI

Il Tribunale Nobiliare Internazionale Organo Permanente della Corte Suprema di Giustizia Nobiliare Arbitrale di Bari, composto da magistrati arbitrali e giudici di I grado, è costituito quale servizio altamente specializzato di consulenza tecnico-araldica e legale, al fine di dirimere le controversie di natura araldica e nobiliare, e non commerciali, o erogare anche altri servizi, quali pareri *pro veritate* su quesiti posti su dette materie, organizzazione e promozione di convegni, commissioni, intese con altre istituzioni, nazionali ed internazionali, comunque interessate alla diffusione delle tematiche e procedure nobiliari.

La sentenza pronunciata dal Tribunale Nobiliare Internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia Nobiliare Arbitrale di Bari, mira ad acclarare, ove l'accertamento giurisdizionale sia stato positivo, lo status nobiliare dell'avente diritto, legittimando giuridicamente la spettanza del titolo nobiliare, del predicato, dello stemma e delle qualifiche, qualora esistenti e configurate. Tale atto di verifica vale come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare, dei titoli nobiliari e cavallereschi e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e qualifiche, siccome refutati o concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono con "*fons honorum*" accertata e acclarata.

Sono compromettibili in arbitrato rituale di diritto le controversie patrimoniali consequenziali alle qualità nobiliari o dinastiche. Detti titoli e qualità possono essere riconosciuti soltanto in via incidentale.

A norma dell'art. 1, paragrafo 2, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 febbraio 1968, n. 46 le decisioni di organismi permanenti arbitrali internazionali debbono essere indicate con il termine sentenza. Tali sentenze arbitrali hanno gli effetti, ex art. 824 bis c. p. c., delle sentenze pronunciate dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana.

La Corte Suprema di Giustizia Nobiliare Arbitrale trova la sua legittimità nella Legge italiana di ratifica e di esecuzione della Convenzione di New York del 10-06-1958, ossia nella Legge 19-01-1968 n. 62. Ne deriva l'ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 140 Stati aderenti alla Convenzione di New York del '58.



STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA

Notifica per pubblici proclami

TRIBUNALE NOBILIARE INTERNAZIONALE
ORGANO PERMANENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA
NOBILIARE ARBITRALE DI BARI

In data 28 luglio 2015, il Tribunale Nobiliare Internazionale, Organo permanente della Corte Suprema di Giustizia Nobiliare Arbitrale di Bari, riunitosi in Bari, Piazza Mercantile 10, ha pronunciato la seguente sentenza:

“Al Sig. Dr. h.c. Guerrino Perna, Principe di Cephalonia, cittadino italiano, nato a Rimini (Italia) l'11.10.1976, e residente in Solbiate Olona (VA), Via per Busto Arsizio 18, Soggetto di Diritto internazionale, legittimamente spettano i seguenti titoli, le seguenti prerogative e le seguenti dignità nobiliari e cavalleresche:

1. Principe Reale di Cephalonia; Principe de Mongua; Principe di San Teodosio di Recerska; Principe di Briceni di Moldavia; Principe di Nisporem, di Ialoveni, di Rezina, di Soraca, di Leova, di Straseni, di Soldanesti, di Tighina, di Rabnita, di Ungheni, di Riscani, di Telenesti, di Vadul lui Voda, di Criuleni; Principe Ecclesiastico di Villa Real; Principe Reale Ortodosso; Principe dello Spirito Santo; Principe di San Giuseppe Moscati; Duca; Duca di Spoleto; Duca di San Pietro; Duca di Paipa; Duca di Zerod; Marchese de Lago Sochagota; Marchese di Bahia Larga; Cavaliere Ereditario; Nobile; Nobile di Valenza; Nobile di Catania; Nobile di Barletta; Signore di Crixuna, di Fiumefreddo, di Bruca, di Zamora, di Mazzara; Patrizio Bizantino.

2. Principe Gran Maestro dei seguenti Ordini Cavallereschi Ortodossi, non-nazionali: “The Militia of the Holy Ghost”; “The Order of the Roman Legions”; “The International Military Order of Merit”; “Order of Prince Perna”. Cavaliere di Gran Croce di Collare; Croce d'Onore; Medaglia di Bronzo di Benemeranza; tutti di ordini dinastici e non nazionali.

3. Appellabile per jus Principii: “Principe Guerrino Perna dei Paleologo-Laskaris di Cephalonia”.

Col diritto a vantare le seguenti prerogative, trattamenti, dignità e qualifiche d'onore: Altezza Reale, Altezza Serenissima, Altezza Nobilissima, Altezza Eminentissima, Eccellenza, Don; Gran Protettore dell'Ortodossia.

4. Rettore e Dottore dell'Accademia Dinastica “Serenissima Accademia di San Giuseppe Moscati”.

5. Legittimo uso del seguente Stemma araldico familiare, così blasonato: “Scudo inquartato, nel 1° d'azzurro a nove bisanti d'argento posti 1, 2, 3, 2, 1; nel 2° d'oro al dragone di rosso; nel 3° d'oro alla croce ricrociata di rosso; nel 4° d'azzurro al pesce d'argento in banda”.

L'esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, è estesa nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con Legge 19-01-1968, N. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.

La pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale di Giustizia Nobiliare” (organo ufficiale di questa Corte), a cura del Presidente della Suprema Corte di Giustizia Nobiliare Arbitrale di Bari, dell'estratto per copia conforme all'originale della sentenza irrevocabile, ex art. 825 del c.p.c.

Si dispone l'eventuale pubblicazione di quanto al precedente punto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, o su altro bollettino ufficiale regionale, a carico della parte che ne ha interesse.

Bari, 28 luglio 2015

Il Presidente
(Avv. Annalisa Rottola)

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA NOBILIARE

Accertamento incidentale - *incidentur tantum* -

Accertamento Giurisdizionale della
spettanza dei Titoli Nobiliari.

L'insigne giurista avv. Giorgio Cansacchi, ordinario dell'Università di Torino, a commento della sentenza della Suprema Corte n. 987/1965, rileva che “l'accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobiliare più precisamente dello status nobiliare di una persona [...] può presentarsi necessario anche per altri fini, all'infuori della cognomizzazione del predicato”.

Può essere richiesta, ad esempio:
- per la necessità di constatare il diritto o meno di un soggetto a far parte di una data associazione (se lo statuto della medesima condiziona l'appartenenza del socio al possesso di uno status nobiliare);
- di constatare il diritto di un soggetto ad ottenere l'ammissione in un collegio, in un ente assistenziale, a godere di una borsa di studio, di un premio in denaro, di certe agevolazioni (allorché le tavole di fondazione dei relativi istituti od i regolamenti disciplinanti questi vantaggi condizionino il diritto del richiedente all'accertamento del suo status nobiliare).

Le ipotesi possono essere molteplici, l'azione principale non è diretta a far dichiarare l'appartenenza di un titolo nobiliare all'attore e ad enunciarne il pubblico riconoscimento, bensì a riconoscere all'attore un diritto patrimoniale o di altra natura che è condizionato, nella sua esistenza, al possesso di uno status nobiliare.

Anche in questa ipotesi, come ben rileva la sentenza della Cassazione n. 987/1965, NON VI È ALCUN ATTENTATO ALLA PARI DIGNITÀ SOCIALE DEI CITTADINI, giacché ben possono gli statuti di un'associazione privata, le tavole di fondazione di un ente benefico, i regolamenti di vantaggi scolastici, le private disposizioni contrattuali o testamentarie condizionare l'attribuzione di certi diritti o di certi doveri a determinate situazioni obiettive dei destinatari, quale, ad esempio, quella di appartenere ad una famiglia considerata nobile (come potrebbe essere, invece, quella di appartenere ad

una famiglia originaria di una data regione o di contare fra i propri ascendenti persone esercitanti una specifica professione, ecc.).

La Corte Costituzionale con sentenza 8/7/1967, n. 101, ha dichiarato incostituzionale la legislazione araldico – nobiliare nei limiti in cui ad essa si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, ed ha stabilito che la tutela del diritto attribuito dal 2° comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana sotto ogni aspetto deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

La sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 24-03-1969, n. 938, ha testualmente confermato l'incostituzionalità della legislazione nobiliare se usata “quale veicolo per giungere alla cognomizzazione del predicato ex nobiliare [...]”.

Il giurista Giovanni Verde nel suo libro il “Diritto dell'Arbitrato Rituale”, Giappichelli editore, Torino, 2000, pag. 59, dice che gli arbitrati non possono avere per oggetto l'accertamento delle spettanze nobiliari in via principale, ma “si ammette la possibilità di arbitrato per le controversie patrimoniali consequenziali, ad eccezione di quelle relative agli alimenti”.

SI VUOLE DIRE CHE NELL'ARBITRATO RITUALE L'AZIONE PRINCIPALE NON DEVE ESSERE DIRETTA A FAR DICHIARARE L'APPARTENENZA DI UN TITOLO NOBILIARE, BENSÌ A RICONOSCERE ALLA PARTE UN DIRITTO PATRIMONIALE CHE È CONDIZIONATO AL POSSESSO DI UNO STATUS NOBILIARE, sicché l'accertamento di quest'ultimo viene ad essere compiuto “*incidentur tantum*”.

Il giudicato sostanziale (sentenza passata in giudicato) si estende anche alle questioni non controverse, ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il *dictum* finale, da non costituire la semplice affermazione, *incidentur tantum*, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Cass. 13-03-2003, n. 3737, rv. 561132).

FONTI DI DIRITTO NOBILIARE

I Diritti del Sovrano
e i Grandi Gosudar russi

La dottrina e la giurisprudenza, anche la più recente, hanno riconosciuto alle famiglie principesche sovrane, ex regnanti, **una condizione giuridica internazionale**, simile alla personalità, propria dei soggetti di diritto internazionale, attribuita alla Santa Sede nel periodo 1870-1929, benché essa è senza sovranità territoriale.

Occorre pertanto rilevare che la sovranità è qualità **perpetua**, indelebilmente collegata e congiunta nei secoli a tutta la discendenza di colui che l'ha per primo conseguita (o rivendicata), e che essa si concreta nella persona fisica del Capo di nome e d'arme della dinastia (...) Quindi, consegue che nessun atto di autorità sovrana può modificare i diritti di colui che discenda da famiglia di re, in quanto essi costituiscono le prerogative della sua regale qualità e della sua posizione dinastica.

Tale concezione affonda le sue origini nel principio religioso del "re" discendente da "dei". Senza tuttavia risalire molto in là, gioverà raffrontare il criterio della regalità nel mondo "romano d'oriente", nella Rus' e quindi in Occidente.

Per i giuristi bizantini, l'Imperatore è il supremo sovrano di tutta la cristianità, e egli sta a capo dei singoli Stati formanti una gerarchia di nazioni "cristiane".

L'Imperatore bizantino è un Sovrano "perfetto" perché non dipende da nessun altro sovrano; infatti Egli rende conto del proprio operato soltanto a Dio dal quale ha ricevuto il potere; come tale è un imperatore universale, unico imperatore dei cristiani (...)

In Oriente, invece, e precisamente in Russia, la concezione bizantina fu fieramente avversata e sorse in sua vece un'ideologia teoricamente sviluppata, e assai più progredita dell'Occidente, che culminò nella teoria dei "grandi Gosudar fratelli", cioè dei "sovrani perfetti nel proprio stato". Essa fu politicamente difesa e sostenuta dal Gran Principe Giovanni III, da Basilio III, da Ivàn il terribile e dallo zar Teodoro Ivanovic' (...)

Allorché l'Imperatore Federico propose al

granprincipe Giovanni la corona dei "re", questi fece rispondere dal *djak* [segretario di cancelleria] Teodoro Kurizyn: "Noi siamo Gosudar dal principio dei nostri antenati e siamo istituiti da Dio; l'investitura (*postavijenije*) non la vogliamo da nessuno".

Compare in questa risposta il principio espresso già dai bizantini "dell'investitura divina", ma esso si differenzia poi nel concetto dell'autonomia del sovrano (*rex imperator in regno suo*) perché non è vassallo di alcuno, anzi ha altri "Grandi Gosudar fratelli" che sono i suoi "pari". Tra i Grandi Gosudar è naturalmente annoverato l'Imperatore Massimiliano d'Austria. (...)

I granprincipi moscoviti erano "per nascita", **sovrani perfetti** in quanto erano fratelli dei primi imperatori romani, e perciò, si sentivano uguali in dignità a tutti i principali sovrani occidentali compreso l'imperatore; in più avevano la "perfezione" del loro stato di "sovrani". Il "Grande Gosudar" ha la qualità per nascita indipendentemente dal titolo che porta (imperatore, sultano, khan, re) ed ha *u-n'otc'ina* o patrimonio che comprende tutta la Russia inclusi il granprincipato di Kiev e le terre russe tenute dai re di Polonia (...)

Confluiscono quindi qui tutte le tesi che verranno poi sviluppate e riprese dallo Hobbes e che sono la radice "del soggetto di diritto internazionale" impersonato da un "Grande Gosudar" pari al Sovrano moscovita. (...)


Ivàn IV, per perfezionare la teoria dinastica del "sovrano perfetto" per "nascita" (*uroz'ènyj*) avallò la discendenza di Rjurik da Pruss e da Augusto, il solo sovrano di tutto l'universo; chiunque non potesse comprovare tale perfetta discendenza, doveva ritenersi un "usurpatore". In occasione della sua incoronazione, Ivan IV è "eletto, onorato, amato, nominato da Dio, istituito Granprincipe e da Dio nominato zar": Egli usa pure lo "scettro" per dirigere le bandiere del Grande impero russo. Circa il titolo di zar, Ivàn IV lo esige da tutte le corti, e infine lo ottiene da Massimiliano II, e da Rodolfo II (1576-1612) i cui ambasciatori usavano proprio il titolo di zar nel rivolgersi a lui. (...)

Il perfetto "sovrano" è Grande Gosudar quando "nasce" sovrano, quando è coronato da Dio; quando è tale dai primissimi antenati (Augusto), quando regna da più di duecento anni. (...)

Estratto dal saggio "I diritti del Sovrano", di Dimitrij di Russia, Roma, 1970.

SCHEDE ARALDICHE

Esempi di Capi dello scudo



Alcuni esempi di Capi 1-2) dell'Impero, 3) dell'Impero d'Oriente, 4) di Francia, 5) di Francia antica, 6) di Gerusalemme, 7) di Angiò, 8) di Angiò-Sicilia o di Napoli, 9) di Aragona, 10) di Savoia e di Malta, 11) di Savoia, 12) di Sicilia, 13) di Svevia, 14) della Chiesa, 15) di Leone X, 16) di Malta, 17) di Santo Stefano, 18) di Firenze.

Naples et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien-aimé Joseph-Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera héréditaire, par ordre de primogéniture, dans sa descendance masculine légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sadite descendance, nous entendons y appeler nos enfans mâles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et, à défaut de nos enfans mâles légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles légitimes et naturels le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples, et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.

Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands-fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être lesdits duchés grands-fiefs de l'empire à perpétuité, le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notredit frère Joseph Napoléon.

Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile la disposition d'un million de rentes, pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet; sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits généraux officiers au soldats, avant l'expiration de dix années vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.

Le roi de Naples sera à perpétuité grand digne de l'empire, sous le titre de grand-électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.

Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à

leurs droits de succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.

Statut constitutionnel du 20 juin 1808.
(Dufau, Duvergier et Guadet: *Collection des constitutions*, vol. 4, p. 434.)

Titre Premier. De la Religion.
La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état.

Titre II. De la Couronne.
La couronne de Naples sera héréditaire dans la descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Titre III. De la Régence.
Art. 1er. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

2. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, au prince de la famille royale qui sera choisi par l'empereur des Français, comme chef suprême de la famille impériale; et à défaut de prince de la famille royale, le choix devra tomber sur des nationaux.
3. Le traitement de la régente est fixé au quart de la dot de la couronne.
4. La tutelle du roi mineur appartient à sa mère, et à son défaut, au prince nommé par le prédécesseur du roi mineur.

Titre IV. Dotation de la famille royale et de la couronne.

Art. 1er. Le fils premier né du roi prend le titre de prince royaux.

2. Les membres de la famille royale sont personnellement assujétis aux statuts de la famille impériale.

3. La dot de la couronne est composée: 1 des revenus des domaines royaux considérés dans l'état où ils se trouvent présentement; 2 d'une somme annuelle d'un million trois cent vingt mille ducats, qui seront versés par douzième, de mois en mois, par le trésor public dans le trésor royaux.

4. Le douaire de la reine est fixé à 120,000 ducats par an.

5. Les enfans du roi qui ont atteint la majorité de dix-huit ans, jouiront, à titre d'apanage, d'une somme annuelle, savoir: le prince royal, de 100,000 ducats; les autres princes ses frères, de 60,000; les princesses ses sœurs, de 30,000 ducats.

6. La dot d'une princesse mariée est fixée à 120,000 ducats, une fois pour toutes.

CASE REGNANTI IN SICILIA

Da *“Il Blasone in Sicilia”*, di V. Palizzolo Gravina, barone di Ramione, 1871-75, Palermo, Visconti & Huber.

(Estratto, pagg. 33, 34)

CASA NORMANNA

Le città tutte gemevano sotto il grave dominio saraceno quando due invitti fratelli **Ruggiero** e **Roberto** ultimi figli di Tancredi Conte di Altavilla Signore normanno, dopo aver portate le armi in Italia e fattevi delle conquiste nel 1066 vennero in Sicilia; ed a capo di anni 30 se ne resero assolutamente padroni.

Epperò **Roberto** nel 1090 in età di anni 62 in un combattimento perde la vita; e **Ruggiero** detto il bosso per avere alte le spalle, insieme alla monarchia faceva sorgere il feudalismo e immobilizzava la proprietà; rendendola demaniale per la corona, aristocratica pe' commilitoni, ecclesiastica per la chiesa, e allodiale pe' liberi cittadini. Eresse delle sontuose chiese, e nel suo lustro ristabilì la religione di Cristo. Stanco finalmente del continuo accorrere ora in Puglia ed ora in Calabria in difesa de' nipoti; garentito da Papa Urbano II, che nel 1099 insignivalo del singolare privilegio della monarchia e quindi dell' apostolica legazia per se e suoi, dopo aver preso tre mogli, e regnato 10 anni finì di vivere in Mileto di Calabria all' età di anni settanta succedendogli

Simone suo figliuolo sotto la tutela di Adelaide di Monferrato la gran contessa sua madre. Morì in Palermo il 1105, in età di 13 anni. Gli successe

Ruggiero II di lui fratello che dotato era di acuto ingegno e di gran valore. Sdegnando il titolo di gran conte assunse quello di re di Sicilia, e fu coronato nel Duomo¹ di Palermo il 15 maggio 1229. Egli institui la Magna Curia e die al regno forma di governo feudale, incoraggiò l'agricoltura e l'industria, ed introdusse in Sicilia il Celso, il baco da seta e la canna zuccherina. Prese cinque mogli e caro ai buoni nel 18 aprile del 1154 in età di anni 59 se ne volò al Signore. Giace sepolto in un tumolo di porfido nel detto duomo—Dopo im lungo e glorioso regno di ben 24 anni per cui la Sicilia salì al colmo di sua grandezza, lasciando la corona al di lui figlio

Guglielmo I detto il *malo* natogli dalla terza moglie Elvira figlia di Alfonso VI re di Castiglia, quanto elevato d'ingegno e in armi valoroso, altrettanto sitibondo d'oro pigro e crudele: contro il Papa in principio rivoltosi menò vita licenziosa.

Ravvedutosi poscia della cieca deferenza per un suo ministro certo *Majone* uomo iniquo, nel 1166 cessò di vivere in età di anni 46, e dopo averne regnato 12. Le sue ceneri si conservano nel duomo di Monreale in un tumolo di porfido. Gli successe

Guglielmo II natogli dalla moglie Margherita figlia di Garsia re di Navarra. Questo principe fu d'animo buono benefico a ninno inviso, di costumi dolcissimo e pio; talché si acquistò il soprannome di *Guglielmo il Buono*. Con idee larghe e liberali riformò l'amministrazione, ed elevò la potenza militare di Sicilia sino a portare le vittoriose sue armi in Oriente. Fu egli il fondatore del Duomo di Monreale eretto il 1174 in onor della madre di Dio su gli avanzi di un antico tempio bizantino uno de' più belli monumenti delle arti del medio-evo. Non avuta prole da Giovanna sua moglie figlia del re d'Inghilterra volle che sua sorella

Costanza moglie di Enrico VI imperatore di Germania gli ereditasse; il che non piacque ai baroni, i quali alla morte di Guglielmo avvenuta nel 1189 in età di anni 36 e dopo 23 di regno convocato il parlamento a suo successore elessero

Tancredi conte di Lecce figlio di Ruggiero, Duca di Puglia e nipote a Ruggiero II. Morì in Palermo il 1194 in età di 64 anni e dopo 4 di regno, succedendogli non sansa disturbi suo figlio

Guglielmo III sotto tutela della regina Sibilla sua madre: ma per breve tempo, poichè dal detto Enrico VI di casa Sveva marito di Costanza ne venne cacciato; e quindi il povero Guglielmo finì sua vita il 1197 nelle prigioni di Germania. Questa casa ebbe tre conti e cinque re, e regnò 94 anni. Il suo blasone presenta un campo azzurro con una banda di due tiri a scacchi d'argento e di rosso; Corona reale: vedi Tav. V. 1. [alla pag. seguente]

¹ Fondato dall'inglese Gualterio Qffamill arcivescovo nel 1185, e ristorato o guasto dall'architetto Ferdinando Fuga negli ultimi anni del secolo scorso.